

TI DO UNA MANO ONLUS

Via Meraviglia 7

20900 – MONZA – MB

Cod. fisc. 04228050961



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 19 FEBBRAIO 2026

Il giorno 19 febbraio 2026, alle ore 21.00, in Monza via Meraviglia 7, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione TI DO UNA MANO - ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Assume la presidenza dell'assemblea presidente del Consiglio direttivo Emanuele Duse e viene nominata segretaria Anna Belli.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, in quanto risultano presenti, tutti i membri del consiglio direttivo, Emanuele Duse, Anna Belli e Luisa Bottarelli e n. 10 soci sui 12 iscritti a libro soci.

Il Presidente precisa che in previsione dell'iscrizione al RUNTS, ci si è confrontati con lo stesso RUNTS che ha suggerito ed evidenziato alcune modifiche statutarie da effettuare per uniformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Viene quindi data lettura delle modifiche statutarie con le ragioni normative di tale modifiche.

Dopo discussione l'assemblea all'unanimità

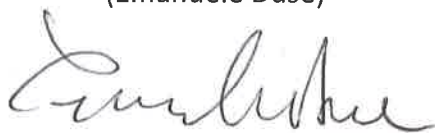
delibera

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.
- L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore
- Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Emanuele Duse)



Il Segretario

(Anna Belli)



Agenzia Entrate  **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**

Registrato il presente atto il 03-03-26

al n° 206 Mod. 3 con esatte

200,00

Liquidazione

Reg. € 200,00

Totale € 200,00

Su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Gaetano Ferraro



STATUTO ASSOCIATIVO

DENOMINAZIONE

- 1) L'associazione si chiama:

"TI DO UNA MANO – ONLUS", assumerà la denominazione di "TI DO UNA MANO – Ente del Terzo Settore" o, in breve "TI DO UNA MANO – ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro

SEDE

- 2) L'associazione ha sede in MONZA

DURATA

- 3) L'associazione ha durata illimitata

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

- 4) L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riguardo alla tutela dell'infanzia e dei minori vittime di disastri ecologici, o di altre situazioni socio ambientali pregiudizievoli, e della tutela di ogni categoria sociale in stato di disagio. Rientrando nelle fattispecie dell'art. 5 comma 1 lettere a), i), n), r), u),

L'attività dell'organizzazione si declina in opere di solidarietà sociale quali l'accoglienza di persone da paesi stranieri vittime di disastri ambientali o disagi sociali, organizzazione di attività culturali e di diffusione delle situazioni di vita di paesi terzi, attività di cooperazione internazionale, sostegni scolastici a distanza; il tutto a favore di persone terze con particolare attenzione ai minori, avvalendosi prevalentemente di volontariato dei propri associati, a mezzo di prestazioni gratuite

Nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Accoglienza minori stranieri vittime di disastri ecologici o altre situazioni socio ambientali
- Progetti di cooperazione internazionale
- Attività culturali di promozione e sensibilizzazione alla problematica dei minori in difficoltà ed ai paesi vittime di disastri ecologici o situazioni socio ambientali difficili
- Progetti di cooperazione, anche con altre realtà del territorio monzese, per l'assistenza di persone in difficoltà

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione potrà assumere tutte le iniziative dirette ed indirette, anche attraverso la sensibilizzazione pubblica.



L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17

- 5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni

ASSOCIATI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

- 6) Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L'ammissione all'associazione avviene a seguito della presentazione di una richiesta di adesione, è deliberata dal consiglio direttivo, annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato. In caso di rigetto, il consiglio direttivo, entro sessanta giorni, comunica all'interessato tale deliberazione, con le motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea, o il collegio dei garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione cosicché risulti garantita la effettività del rapporto associativo e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

- 7) L'ammissione alla associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta all'associazione.

Le quote sono intrasferibili

- 8) L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo

dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono comunque riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore o il Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando glie ne sia fatta richiesta scritta e motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;
- qualora previsto, il bilancio sociale.

L'assemblea delibera in merito:

Amministratore

Amministratore



- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Revisore o del Consiglio revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno il luogo (nella sede o altrove purché nell'ambito della Regione Lombardia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima e comunque entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza; in aggiunta a tale pubblicità, l'associazione può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali o a mezzo posta o posta elettronica.

13) Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di tre associati. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un componente del consiglio, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con la nomina del primo fra i non eletti e degli eventuali successivi,

secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Qualora non fosse possibile procedere in tal senso, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

- 15) Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto da Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età.

- 16) Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. Cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; predispone, qualora previsto, il bilancio sociale.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Dlgs 117/2017; convoca le assemblee dei soci, gestisce le risorse economiche dell'associazione.

PRESIDENTE

- 17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, qualora la nomina non sia stata effettuata dall'assemblea.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio di amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiedere, a loro spese, estratti.

- 18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro degli associati, delegando tali compiti ad uno dei membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 19) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del DM di cui all'art. 13, comma 3 D.lgs 117/2017.

Il consiglio deve tempestivamente sottoporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea anche il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida indicate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlgs 117/2017

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del d. lgs 117/2017 qualora attivo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del d. lgs 117/2017.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

- 21) E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, viene nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

ORGANO DI CONTROLLO

- 22) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei



principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale si redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

- 23) Nei casi previsti dal CTS, l'organo di controllo, purchè composto da revisori legali, può assumere anche le funzioni di revisione legale dei conti.
- 24) L'organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. Nomina nel suo seno il presidente.
- 25) L'organo di controllo, anche monocratico dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

NORME APPLICABILI

- 26) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

- 23) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Dlgs 117/17

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Monza,

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink: Anne Marie Belli]

